

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-4889 del 06/12/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. OROGEL FRESCO SOCIETÀ COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati (conferimento, calibrazione, confezionamento e conservazione in celle frigo di frutta fresca) sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Emilia n. 340
Proposta	n. PDET-AMB-2016-5018 del 05/12/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno sei DICEMBRE 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59. OROGEL FRESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785. Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati (conferimento, calibrazione, confezionamento e conservazione in celle frigo di frutta fresca) sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Emilia n. 340.

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013, n.59 "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti su piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35*";

Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*";

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 "*Direttiva per svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della LR n. 13 del 2015*";

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 "*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015*";

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Vista la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*";

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- D.G.R. n. 960/99;
- D.G.R. n. 2236/09 e s.m.i.;
- L. 26 ottobre 1995 n. 447;

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) del Comune di Forlimpopoli in data 04/08/2016, acquisita al Prot. Com.le 12052 e da Arpae al PGFC/2016/12158 del 16/08/2016, da **OROGEL FRESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** nella persona del Legale Rappresentante Mastini Realdo, con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785, per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati (conferimento, calibrazione,

confezionamento e conservazione in celle frigo di frutta fresca) sito nel Comune di Forlimpopoli, Via Emilia n. 340, comprensiva di:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 05/09/2016 Prot. Com.le 13602, acquisita al PGFC/2016/13050, formulata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta integrazioni;

Considerato che in data 12/09/2016 la ditta ha provveduto a trasmettere al SUAP del Comune di Forlimpopoli la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Com.le 13932 e da Arpae al PFC/2016/15604 del 26/10/2016;

Dato atto che con Atto Prot. Com.le 17235 del 02/11/2016, acquisito al PGFC/2016/15979 del 03/11/2016, il Responsabile del Sesto Settore del Comune di Forlimpopoli ha indetto la Conferenza di Servizi ai sensi del D.P.R. n. 59/2013;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/15983 del 03/11/2016, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/13, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 15/11/2016, ha svolto le valutazioni conclusive rispetto alle singole autorizzazioni settoriali come segue:

- in merito alle emissioni in atmosfera ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto delle prescrizioni e dei limiti riportati in allegato al presente provvedimento;
- in merito alla valutazione di impatto acustico, la Conferenza di Servizi ha preso atto che il Comune di Forlimpopoli – Sesto Settore con nota del 14/11/2016, prot. com.le 17918, acquisita al PGFC/2016/16422 ha comunicato quanto segue: *“[...] visto quanto emerso e documentato nella relazione di impatto acustico (fornita dalla Ditta con nota prot. n. 12053 del 04/08/2016) realizzata dall'azienda BIOIKOS Ambiente srl con sede legale e operativa in Bologna, nella quale si evidenzia il rispetto dei limiti assoluti diurni e notturni nonché il rispetto dei limiti differenziali per le immissioni riferibili alle sorgenti aziendali dello stabilimento della ditta interessata, sito in Forlimpopoli Via Emilia per Cesena n.340, con la presente si rilascia nulla-osta di valutazione d'impatto acustico alla ditta OROGEL FRESCO – SOCIETA' COOP. AGRICOLA, per l'insediamento sito in Forlimpopoli Via Emilia per Cesena n.340, riferito al procedimento in essere.”*;
- in merito allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di competenza comunale, con nota del 07/11/2016, prot. com.le 17481, acquisita al PGFC/2016/16106, il Comune di Forlimpopoli – Settore Lavori Pubblici – Servizio Ecologia – Area Privata – Urbanistica – Ambiente ha trasmesso il Nulla Osta allo scarico suddetto secondo lo schema fognario allegato alla medesima nota e nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- ha espresso pertanto, all'unanimità dei presenti, parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni riportate in allegato al presente provvedimento;

Dato atto pertanto delle conclusioni istruttorie fornite dai responsabili dei sottoelencati endo-procedimenti depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.: rapporto Istruttorio acquisito in data 02/12/2016;

- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: Atto Prot. Com.le 17481 del 07/11/2016 a firma del Responsabile del Settore lavori LL.PP. Patrimonio e Progettazione del Comune di Forlimpopoli acquisito al PGFC/2016/16106;

Dato atto che le motivazioni e prescrizioni specifiche contenute nelle conclusioni istruttorie di cui sopra, in riferimento ai titoli abilitativi sostituiti con il presente provvedimento, sono riportate nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto;

Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti e conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/2013, di dover adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **OROGEL FRESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA**, che sarà rilasciata dal SUAP del Comune di Forlimpopoli;

Precisato che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpa, al Comune di Forlimpopoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti il rapporto istruttorio reso da Elmo Ricci e Cristian Silvestroni, e la proposta del provvedimento resa da Cristina Baldelli, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. Di adottare, ai sensi del D.P.R. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore di **OROGEL FRESCO SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA** (C.F./P.IVA 02440620405) nella persona del Legale Rappresentante pro tempore, con sede legale in Comune di Cesena, Via Dismano n. 2785, per lo **stabilimento di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati (conferimento, calibrazione, confezionamento e conservazione in celle frigo di frutta fresca)** sito nel **Comune di Forlimpopoli, Via Emilia n. 340**.
2. Il presente provvedimento **sostituisce** i seguenti titoli abilitativi ambientali:
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - **Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura**.
3. Per l'esercizio dell'attività il gestore dovrà rispettare tutte le condizioni e prescrizioni contenute nell'**ALLEGATO A** e nell'**ALLEGATO B e relativa Planimetria**, parti integranti e sostanziali del presente atto.
4. La presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di **anni 15** (quindici) a partire dalla data di rilascio da parte del SUAP del Comune di Forlimpopoli e potrà esserne richiesto il rinnovo almeno sei mesi prima della scadenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 5 del D.P.R. n. 59/2013.
5. Eventuali modifiche devono essere comunicate o richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R.

59/2013.

6. Sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad Arpae, al Comune di Forlimpopoli ed agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto.
7. Di dare atto che la Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae è incaricata, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
8. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
9. Di dare atto altresì che nel rapporto istruttorio e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni e Cristina Baldelli attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è adottato fatti salvi i diritti di terzi.

Sono fatte salve tutte le autorizzazioni e/o concessioni di cui la ditta deve essere in possesso, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

Sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265.

È fatto salvo quanto previsto dalle leggi vigenti in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP del Comune di Forlimpopoli per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpae, ad AUSL, ad HERA S.p.A. ed al Comune di Forlimpopoli per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Con l'istanza di AUA in oggetto viene richiesto il rilascio della autorizzazione ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., come nuovo stabilimento. Con richiesta del 30/08/2016 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale una relazione tecnica istruttoria complessiva di tutte le emissioni dello stabilimento, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 15/11/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

EMISSIONE N. E1 – ASPIRAZIONE SPAZZOLATRICE ACTINIDIA - Nel punto E1 vengono convogliate le emissioni provenienti dalla spazzolatura dell'actinidia; tale operazione è di tipo meccanico e produce polveri e quindi l'aria aspirata prima dell'emissione in atmosfera dal camino E1 viene filtrata in un filtro a maniche a tessuto con controllo di pressostato differenziale. Le sostanze inquinanti emesse sono rappresentate da polveri. Tale attività non è compresa in alcuna attività dei criteri CRIAER, approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente n. 4606 del 04/06/99, ma per similitudine è da considerarsi assimilata al punto 4.1.1 “Sbarco scarico, carico, movimentazione e conservazione di prodotti vario tipo ecc.” dei criteri CRIAER, che fissa un valore limite per le Polveri pari a 20 mg/Nmc e all'allegato 4.18 “Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione non superiore a 1000 kg/g” punto 3 della D.G.R. 2236/09 e s.m.i., che fissa un valore limite per le Polveri pari a 10 mg/Nmc. Pertanto si prescrive il valore limite più restrittivo della DGR 2236/09 e s.m.i. per le Polveri pari a 10 mg/Nmc, in base a quanto stabilito alla lettera C. punto 1) dell'Allegato 3a alla citata D.G.R. Considerato che il punto di emissione E1 sarà dotato di un impianto di abbattimento delle polveri costituito da un filtro a maniche dotato di pressostato differenziale, come previsto dalla D.G.R. 960/99 punto 8.1, la Ditta è esentata dall'effettuazione degli autocontrolli annuali per il parametro Polveri, che saranno sostituiti dall'apposita annotazione sul registro della verifica della funzionalità dell'impianto di abbattimento. In conclusione si valuta che la ditta debba:

- rispettare il valore limite sopraccitato con obbligo dell'annotazione nell'apposito registro della verifica della funzionalità dell'impianto di abbattimento con frequenza mensile;
- provvedere alla messa a regime del nuovo impianto asservito a E1.

EMISSIONE E2 ABITAZIONE DEL CUSTODE e E3 SERVIZI STABILIMENTO 0,028 kW ciascuna. Combustibile: gas metano. Ai sensi dell'art. 282 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., tali impianti termici civili, con potenza termica complessiva non superiore a 3 MW, sono disciplinati dal titolo II del citato Decreto.

EMISSIONI E6 E7 E9 E10 – Ricambi d'aria sicurezza sala compressori e corridoi tecnici condotte gas refrigerante

EMISSIONI E4-E5-E8-E11-E12 – Ricambi d'aria sale lavorazione e locali tecnici (magazzini cabina ENEL)

Tali emissioni derivano da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 15/11/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopraccitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nel verbale della seduta del 15/11/16, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

A. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione conservata agli atti, presentata al SUAP del Comune di Forlimpopoli in data 04/08/2016 P.G.N. 12052, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

B. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

EMISSIONE E2 ABITAZIONE DEL CUSTODE 0,028 kW a metano

EMISSIONE E3 SERVIZI STABILIMENTO 0,028 kW a metano

relative ad impianti termici civili, con potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i ed in quanto tali non soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

**EMISSIONI E6-E7-E9-E10 – SALA COMPRESSORI E CORRIDOI TECNICI
CONDOTTE GAS REFRIGERANTE**

**EMISSIONI E4-E5-E8-E11-E12 – SALE LAVORAZIONE E LOCALI TECNICI
(MAGAZZINI, CABINA ENEL)**

derivanti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro, e pertanto, ai sensi dell'art. 272 comma 5 del D.Lgs.152/06, a tali emissioni non si applica il Titolo I della parte Quinta del citato decreto.

B. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dall'attività di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati (conferimento, calibrazione, confezionamento, e conservazione in celle frigo di frutta fresca) sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONE N. E1 – ASPIRAZIONE SPAZZOLATRICE KIWI

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto + pressostato differenziale

Portata massima	4.800	Nmc/h
Altezza minima	7,6	m
Durata	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

2. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa "*Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011*", disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpae in regione/Forli-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpae.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di

misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.

3. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio della emissione, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tale emissione.
4. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) e al Comune di Forlimpopoli la data di messa in esercizio degli impianti di cui alla **emissione E1**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
5. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
6. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alla **emissione E1** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli della emissione e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in un giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
7. Il controllo analitico periodico annuale alla **emissione E1** è sostituito dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie nell'impianto di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate all'impianto di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile, trattandosi di filtro dotato di sistema di pulizia automatico ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo punto 8. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione del filtro, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.
8. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpae competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni di messa a regime. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione E1**, così come richiesto al precedente punto 7.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA

PREMESSA

- **Visto** il D.Lgs. n. 152/06 recante “Norme in materia ambientale”, in particolare gli artt. 62, 101, 103, 124 e 125;
- **Vista** la deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs 152/06 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- **Visto** il D.P.R. n. 59 del 13/03/2013;
- **Vista** la domanda presentata in data 04/08/2016 Prot. 12052 dal Sig. MASTINI REALDO, in qualità di Legale Rappresentante della ditta OROGEL FRESCO SOC. COOP. AGR. P.I. 02440620405, nonché titolare dell'attività di commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati sita in Forlimpopoli, via Emilia per Cesena n. 340 (Fg. 24 mapp. 35-40-119), tendente ad ottenere l'autorizzazione per lo scarico delle acque reflue industriali dell'attività di lavorazione ortofrutta;
- **Visto** il parere favorevole di HERA S.p.a., espresso con nota n. 116683 del 27/10/2016;

CARATTERISTICHE

Responsabile dello scarico	OROGEL FRESCO Soc. Coop. Agricola
Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA EMILIA PER CESENA, 340
Destinazione d'uso dell'insediamento	Lavorazione ortofrutta
Potenzialità dell'insediamento	8000 mc/anno
Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
Ricettore dello scarico	Fognatura nera 'tipo A'
Sistemi di trattamento prima dello scarico	Decantazione
Impianto finale di trattamento	MPIANTO DEP. FORLI', VIA CORRECCHIO-FORLI'

PRESCRIZIONI

Lo scarico nella fognatura comunale nera di tipo A delle acque reflue industriali provenienti dall'insediamento di cui in premessa è soggetto alle seguenti prescrizioni nonché alle prescrizioni impartite da Hera nel sopra richiamato parere:

1. Dovranno essere adottate le misure necessarie ad evitare un aumento anche temporaneo dell'inquinamento;

2. Dovranno essere garantiti adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei reflui installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee;
3. Dovrà essere notificata ogni diversa destinazione dell'insediamento nonché qualsiasi altra modificazione che interferisca sullo scarico;
4. Dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico;
5. Dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza, il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelievo di campioni di acque di scarico;
6. Qualora le condizioni di cui sopra non siano rispettate il comune di Forlimpopoli si riserva di intervenire a termini di legge;

PRESCRIZIONI IMPARTITE DA HERA:

1) Nella fognatura nera di Via G. Deledda sono ammessi, oltre agli scarichi di acque reflue domestiche (servizi igienici, cucine e lavanderie domestiche), unicamente gli scarichi derivanti da:

- **lavaggio pesche (con acqua di rete);**

- **lavaggio ambienti e attrezzature, lavaggio bins e acque di spurgo torri evaporative (con acqua di pozzo).**

2) Non è ammesso lo scarico in fognatura della soluzione disinfettante utilizzata per il trattamento antimuffa delle actinidie, che andrà stoccata e smaltita come rifiuto ai sensi della normativa vigente in materia.

3) Lo scarico deve rispettare i limiti di emissione indicati nella **Tabella 1 All. C** Regolamento del Servizio Idrico Integrato ad eccezione dei parametri per i quali valgono i seguenti limiti di emissione:

COD ≤ 1000 mg/l;

SST ≤ 800 mg/l.

4) Le deroghe di cui al punto precedente sono concesse sulla base di un volume di scarico non superiore a: **8000 mc/anno; 37 mc/giorno; 0,6 l/sec.** Ogni quattro anni, a partire dalla data di rilascio dell'atto autorizzativo, la ditta dovrà presentare una relazione sintetica di invarianza della qualità, quantità e sistemi di scarico. Hera si riserva comunque la facoltà di rivedere, motivatamente, le deroghe concesse.

5) Devono essere presenti ed in perfetta efficienza i seguenti impianti e accessori:

sifone 'Firenze' dotato di doppia ventilazione e posizionato all'interno della proprietà in prossimità del confine, in zona costantemente accessibile;

vasca di equalizzazione 10 mc (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali e domestiche);

vasca di decantazione (sulla linea di scarico lavaggio pesche);

misuratore di portata elettromagneto e registratore videografico (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) approvato e piombato da Hera;

pozzetto di prelievo (sulla linea di scarico delle acque reflue industriali) costantemente accessibile agli organi di vigilanza e controllo e identificato mediante targhetta esterna o altro sistema equivalente.

6) I sigilli apposti alla strumentazione di misura e controllo di cui al p.to 4 potranno essere rimossi esclusivamente previa autorizzazione specifica da parte di Hera. La gestione e manutenzione di tali apparecchiature sarà a cura e con oneri a carico del titolare dell'autorizzazione che segnalerà tempestivamente ogni malfunzionamento, provvederà alla sollecita riparazione e conserverà i supporti dei dati registrati a disposizione di HERA.

7) Le operazioni di pulizia e manutenzione degli impianti di trattamento devono essere effettuate con adeguata frequenza, in funzione del dimensionamento degli stessi e comunque secondo quanto stabilito dai relativi manuali di manutenzione forniti dalla ditta produttrice. La documentazione fiscale comprovante tali operazioni deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.

8) Qualora vengano collegati locali con quote di calpestio inferiori al piano stradale, la rete interna dovrà essere tutelata per il non ritorno delle acque.

9) A richiesta del titolare si deroga dall'obbligo di vasche di accumulo (in grado di contenere il refluo prodotto in almeno 2 giorni di lavorazione e da utilizzare in caso di malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo), senza che ciò dia diritto di rivalsa nei confronti di HERA nel caso di sospensione temporanea dello scarico.

10) Nel caso in cui vengano prelevate acque da fonti diverse da quelle del pubblico acquedotto, deve essere installato apposito misuratore di portata, per il quale dovrà essere richiesta a HERA la piombatura; annualmente entro il 31 gennaio, dovrà essere denunciato l'esatto quantitativo dell'acqua prelevata nell'anno solare precedente.

11) Ogni modifica strutturale o di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

12) La Ditta deve stipulare con HERA S.p.A., nel più breve tempo possibile, apposito **contratto** per il servizio di fognatura e depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11/10/2010. Hera provvederà ad inviare alla ditta specifica comunicazione per la sottoscrizione del suddetto contratto che dovrà avvenire, da parte del titolare dello scarico o dal legale rappresentate della ditta, entro e non oltre 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della stessa.

13) Il titolare è tenuto a presentare a HERA **denuncia annuale** degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente). Hera provvede all'acquisizione dei dati qualitativi, descrittivi delle acque reflue scaricate, attraverso il prelievo di campioni di acque reflue, effettuato da incaricati, e le successive analisi, secondo i criteri stabiliti nel contratto.

14) **Al termine dei lavori il tecnico incaricato dovrà presentare, sotto la propria personale responsabilità, la dichiarazione di conformità delle opere debitamente compilata e firmata dove dichiara che l'impianto di scarico realizzato corrisponde al progetto presentato (o allo stato di fatto da allegare) ed alle presenti prescrizioni. Contestualmente dovrà essere inoltrata la documentazione tecnica e la matricola del prescritto misuratore di portata.**

15) Per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, HERA si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.